



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Disciplinare di gara

App.086/26 – Gara in ASP n. 6512335 - Procedura aperta relativa all'appalto congiunto per la progettazione ed esecuzione di lavori finalizzati alla realizzazione di una infrastruttura di rete wi-fi presso le residenze Maisonettes dell'Università della Calabria.

CIG: BCA4E56E5F - CUP: H24D25002220005

CUI: L80003950781202600038



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
1.4. GESTORE DEL SISTEMA.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. DURATA.....	9
3.2. REVISIONE PREZZI	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1. INDICAZIONI GENERALI.....	12
6.2. REQUISITI PER LAVORI	13
6.3. REQUISITI DI PROGETTAZIONE.....	14
6.3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER I PROFESSIONISTI	15
6.3.2. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	15
6.3.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	16
6.3.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE.....	16
7. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	18
7.1. PER LAVORI	18
7.2. PER LA PROGETTAZIONE.....	18
8. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	19
8.1. PER LAVORI	19
9. INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA' DI INGEGNERIA.....	19
9.1. PER LA PROGETTAZIONE.....	19
10. AVVALIMENTO.....	20
11. SUBAPPALTO.....	21
12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	21
13. GARANZIA PROVVISORIA	22
14. SOPRALLUOGO.....	23
15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	23
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	24
16.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	24
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO	26



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

18.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
18.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	28
18.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	29
18.3.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	29
18.4.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	31
18.5.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	31
19.	OFFERTA TECNICA	33
20.	OFFERTA ECONOMICA	34
21.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	35
21.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	35
21.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	37
21.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	39
21.4.	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI	39
22.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	39
23.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	39
24.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
25.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	40
26.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	41
27.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	41
28.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	42
29.	CODICE DI COMPORTAMENTO	43
30.	ACCESSO AGLI ATTI	43
31.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
32.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

PREMESSE

Con Decreto del Direttore Generale n. 483/2026 del 28/07/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare l'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una infrastruttura wi-fi presso le residenze Maisonettes dell'Università della Calabria.

Alla presente procedura si applicano altresì le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei:

- *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT)”*, approvati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica in data 11 marzo 2026, pubblicato in G.U. 25 marzo 2026, n. 70, con specifico riguardo alle forniture oggetto dell'appalto;
- *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento”*, approvati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica in data 24 novembre 2025, pubblicato in G.U. 3 dicembre 2025, con specifico riguardo alla progettazione e affidamento lavori per interventi edilizi.

I succitati decreti sui CAM, richiamati espressamente nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono consultabili al seguente link: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è l'Università della Calabria – Rende (CS), codice NUTS ITF61.

CIG BCA4E56E5F - CUI L80003950781202600038 – CUP H24D25002220005.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Nicola Folino – ASIT Area infrastrutture informatiche e di telecomunicazione, cubo 22B Piano Terra – 0984/494877 - nicola.folino@unical.it.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione”.

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sul Sistema e sul Portale Amministrazione Trasparente (PAT) di Ateneo al seguente link: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_oggetto=105&id_doc=220458, unitamente



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema.

Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione", che costituisce parte integrante del presente disciplinare e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
2. in caso di operatore economico extra-UE, attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Nello specifico tale operatore (e l'operatore europeo proveniente da Paesi non inclusi nel sistema eIDAS e i cittadini italiani residenti all'estero che non possono autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS) possono richiedere le credenziali di accesso compilando l'apposito form di registrazione; successivamente, essi riceveranno un'email con un link per accedere a una video-intervista secondo le modalità che saranno ivi indicate, all'esito della quale saranno fornite le credenziali.

Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4. GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi si avvale del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e relativi allegati di seguito illustrati:
 - 1. schema di domanda di partecipazione (**allegato n. 1**);
 - 2. “Request.xml” del documento di gara unico europeo – eDGUE (**allegato n. 2**). La “Request.xml” del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la “Response.xml” del Documento di gara unico europeo;
 - 3. dichiarazione integrativa al DGUE per la progettazione (**allegato n. 3**);
 - 3. patto d’integrità approvato ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 190/2012 (**allegato n. 4**);
 - 4. dichiarazione relativa alle clausole sociali (**allegato n. 5**);
 - 5. dichiarazione di offerta tabellare (**allegato n. 6**);
- c) capitolato speciale d’appalto;
- d) progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47/2026 del 05/03/2026, costituito dai documenti come di seguito denominati:
 - Elaborato 1 – Relazione Generale;
 - Elaborato 2 – Relazione Tecnica Specialistica;
 - Elaborato 3 – Planimetria Generale e Piante Planimetriche dei locali;
 - Elaborato 4 – Elaborati grafici;
 - Elaborato 5 – Prime Indicazioni PSC;
 - Elaborato 6 – Calcolo Sommario della Spesa;
 - Elaborato 7 – Quadro Economico;
 - Elaborato 8 – Cronoprogramma;
- e) istruzioni operative per accedere al Sistema e regole tecniche per l’utilizzo dello stesso.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul Portale Amministrazione Trasparente (PAT) di Ateneo, negli spazi dedicati alla procedura in oggetto raggiungibile al seguente link: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_oggetto=105&id_doc=220458, e sul Sistema nella sezione “Documenti”.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema nonché sul Portale Amministrazione Trasparente (PAT) di Ateneo al seguente link:



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_oggetto=105&id_doc=220458. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il PAT di Ateneo.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento del Sistema, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non è possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in quanto trattasi di un'infrastruttura di rete (Wi-Fi) che richiede un'architettura tecnologica unitaria e omogenea. La suddivisione in lotti comporterebbe la gestione centralizzata tramite piattaforma ExtremeCloud IQ, generando problemi di interoperabilità, inefficienza nel roaming degli utenti tra le palazzine e diseconomie nella gestione del contratto, rendendo indispensabile che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto integratore.

La presente procedura è relativa all'individuazione del soggetto a cui affidare sia i lavori sia la fase di progettazione esecutiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a 695.520,32 euro (oltre IVA ed altri oneri) così suddiviso:

- a) 597.288,14 euro per lavori e forniture a corpo (importo soggetto a ribasso);
- b) 12.820,29 euro per la progettazione esecutiva;
- c) 5.735,78 euro per costi della sicurezza di cui all'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023;
- d) 79.676,11 euro per costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

Per quanto attiene all'importo di cui al punto b), ai sensi dell'articolo 41, comma 15-bis del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., si precisa che:

- l'importo non soggetto a ribasso è pari a 8.333,19 euro (corrispondente al 65%);
- l'importo soggetto a ribasso è pari a 4.487,10 euro (corrispondente al 35%).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. **Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.**

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il CCNL per addetti all'industria Metalmeccanica privata e alla Installazione di Impianti ed alle Telecomunicazioni (Codice CNEL C080).

L'importo dei lavori a base di gara è stato calcolato utilizzando il Prezziario Regione Calabria vigente.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

L'importo relativo alle spese tecniche per la progettazione esecutiva è stato determinato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I.13 al D.lgs. 36/2023.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a **CORPO**.

L'importo complessivo è al netto di Iva ed altri oneri previdenziali.

L'appalto è finanziato con fondi di Ateneo. Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Sul valore del contratto di appalto è calcolata l'anticipazione del prezzo secondo le modalità indicate all'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione secondo i criteri stabiliti all'articolo 19.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.1. DURATA

Il tempo massimo per il completamento della fase di progettazione è complessivamente pari a **30 giorni** naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio del servizio di progettazione.

In tale computo non rientra il tempo necessario per l'ottenimento di eventuali pareri e per l'approvazione degli elaborati progettuali.

Il tempo massimo, invece, per completare i lavori è pari a **256 giorni** naturali e consecutivi.

L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo.

La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Dalla data di affidamento decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della ditta affidataria.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice sintetico illustrato all'articolo 32 del Capitolato Speciale d'Appalto determinato in conformità a quanto previsto dall'allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023.

La clausola di revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., si attiva esclusivamente qualora, alla data di emissione di un SAL, la variazione percentuale dell'indice sintetico di riferimento rispetto alla data di presentazione dell'offerta superi la soglia del tre per cento (3%). La revisione comporta il riconoscimento del 90% della variazione eccedente la suddetta soglia, applicata esclusivamente alle prestazioni da eseguire successivamente all'attivazione della clausola. I prezzi adeguati sono quelli che corrispondono alla/e categoria/e merceologica/e corrispondente/i all'indice variato.

L'attivazione della clausola revisionale attribuisce unicamente il diritto all'adeguamento dei prezzi a partire dai SAL successivi, rispetto ai quali sarà applicata la percentuale revisionale spettante alle sole quantità effettivamente eseguite dopo l'attivazione, senza incidere né ricalcolare i corrispettivi già maturati per le prestazioni eseguite anteriormente alla data di attivazione della clausola di revisione. È pertanto escluso qualsiasi riconoscimento di adeguamenti riferiti all'eseguito antecedente.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In tema di modifiche contrattuali in fase di esecuzione si rimanda a quanto previsto dall'articolo 39 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **10 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dell'Allegato II.3 al Codice:

- pubblicherà tale rapporto sul profilo Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (PAT). A tal fine, l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia del rapporto oscurata nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza;
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 1, comma 9, dell'Allegato II.3, per i quali è necessario presentare una copia in chiaro del rapporto.

In caso di RTC/Consorti ordinari o di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTC/consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 27.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. INDICAZIONI GENERALI

- a) I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio;
- c) l'operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui all'art. 65 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (con esclusione dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'allegato II.12, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

6.2. REQUISITI PER LAVORI

Nello specifico i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 3, del Codice:** iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **Requisiti di capacità tecnica-professionale di cui all'art. 100, comma 4 del Codice:** attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come di seguito meglio illustrato, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 al Codice ed in conformità alla "Tabella A – Categoria di opere generali e specializzate" del medesimo Allegato.

Categoria	Classifica	Descrizione	Importo (euro)	Percentuale
OS19	III	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati	597.288,14	100%

N.B.: Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica aumentata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del citato Allegato II.12.

Fermo restando quanto sopra specificato, si precisa che:

- la categoria di lavorazioni sopra indicata è a qualificazione obbligatoria;
- l'operatore economico deve possedere attestazione SOA, in corso di validità o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni in corso di validità, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 100, comma 4, del Codice, regolarmente autorizzate. I requisiti di che trattasi devono essere soddisfatti dal concorrente secondo quanto indicato dagli artt. 30, 31 e 32 dell'Allegato II.12 al Codice;
- l'operatore economico può partecipare alla presente gara anche in pendenza della verifica triennale della SOA. In tal caso è necessario produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato (in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale) con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all'art. 17 dell'Allegato II.12 al Codice. Ai sensi del comma 1, secondo periodo, del citato art. 17, qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo. In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA;
- nel caso di rinnovo dell'attestazione SOA, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5, secondo periodo, dell'art. 16 dell'Allegato II.12 al Codice, ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che sia oggetto del contratto di rinnovo la categoria per idonea classifica interessata dalla presente procedura. In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

6.3. REQUISITI DI PROGETTAZIONE

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella **Parte V dell'allegato II.12** del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti per la costruzione dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per la progettazione.

Se in possesso di **attestazione SOA di progettazione e costruzione**, il concorrente dovrà:

1. attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente disciplinare sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art. 18, comma 11, dell'Allegato II.12 al Codice.

Invece, i concorrenti in possesso di **attestazione SOA di sola costruzione** dovranno, in alternativa:

2. indicare in sede di offerta dei professionisti qualificati per l'esecuzione dei servizi tecnici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del Codice.

In tal caso, il concorrente dovrà indicare l'operatore economico incaricato della progettazione di cui all'art. 66, comma 1, del D.lgs. 36/2023, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera f) del predetto articolo.

N.B.: tali operatori non assumono la qualifica di "concorrente" tuttavia non dovranno trovarsi nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnici ed economici nel prosieguo richiesti per l'esecuzione dei servizi tecnici;

OVVERO

3. partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 66, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante. Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 66, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), del D.lgs. n. 36/2023.

In tal caso, il concorrente dovrà dichiarare l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione di un operatore economico progettista di cui all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023, o più professionisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento, applicando le disposizioni dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023;

OVVERO

4. avvalersi ai sensi dell'art. 104 del Codice di professionisti qualificati che, in tal caso, in applicazione di quanto espressamente previsto al comma 3 del richiamato art. 104, dovranno eseguire direttamente i servizi tecnici.

In tal caso sarà necessario uniformarsi alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 10. - AVVALIMENTO.

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione, iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, commi 1 e 2, del Codice, in sede di offerta deve essere inoltre indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

L'insieme delle persone fisiche sopra indicate che materialmente eseguiranno i servizi tecnici dedotti nella presente procedura costituirà il c.d. "gruppo di lavoro" in seno a ciascun concorrente.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

6.3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER I PROFESSIONISTI

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono:

- le cause ostative alla partecipazione previste dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, in caso di società di ingegneria o di società di professionisti.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando il modello DGUE allegato al presente disciplinare.

6.3.2. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) Per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i RTI: Sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- c) Iscrizione negli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 18.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- 1) **Progettista degli Impianti di Reti di Telecomunicazione e Trasmissione Dati (Categoria prevalente OS19)**, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Laurea di Vecchio ordinamento ante D.M. 509/99, Laurea Specialistica LS - D.M. 509/99, Laurea Magistrale D.M. 270/04 in Ingegneria (Telecomunicazioni, Elettronica, Informatica o equipollenti). È richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo Albo professionale di competenza (Ordine degli Ingegneri). Tale figura assumerà anche la responsabilità della progettazione delle opere impiantistiche elettriche, in quanto accessorie e strumentali al funzionamento dell'infrastruttura di rete;
- 2) **Tecnico esperto in materia di Sicurezza dei Cantieri**: in possesso di titolo di studio tecnico abilitante e del relativo attestato di frequenza (con verifica dell'apprendimento) al corso specifico in materia di sicurezza (120 ore) e dei relativi aggiornamenti in corso di validità, come prescritto dall'art. 98 e dall'Allegato XIV del D.lgs. 81/2008. Tale figura si occuperà della redazione/aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) esecutivo;
- 3) **Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**: in possesso di idoneo titolo di studio tecnico, abilitazione e iscrizione al relativo Albo professionale. Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 36/2023, tale figura assumerà la



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

responsabilità del coordinamento e dell'assemblaggio degli elaborati. (Nota: tale ruolo può essere ricoperto da una delle figure di cui ai punti 1 o 2, purché esplicitamente dichiarato in sede di offerta)

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro l'operatore economico è tenuto a precisare nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 18 il nominativo del professionista abilitato, gli estremi dell'iscrizione al relativo albo e la natura del rapporto professionale intercorrente con il medesimo professionista, instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia:

- o componente di un raggruppamento temporaneo;
- o associato di una associazione tra professionisti;
- o socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- o dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA);
- o ausiliario.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni.

6.3.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara pari a **€ 12.820,29** (IVA esclusa).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali - bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante - copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito o intermediari.

in alternativa

- b) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad euro 12.820,29.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme dell'apposita polizza.

6.3.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori della categoria e ID indicati nella successiva tabella e il cui importo complessivo è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Categoria	Destinazione funzionale	ID OPERA	Grado di complessità	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02	0,70	€ 597.288,14	€ 597.288,14

Per la categoria sopra riportata ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Tale requisito, che può essere soddisfatto mediante servizio reso sia per Committente Pubblico che Privato, deve essere riferito ad un unico componente di un eventuale raggruppamento, indifferentemente capogruppo e/o uno o più mandanti.

In caso di servizi prestati a favore di Committente Privato, mediante originale o copia conforme del certificato rilasciato dal Committente Privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più sei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi anche:

- i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
- gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto.

Quanto innanzi, in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti. Sono utilizzabili anche lavori ai quali non è attribuita una classificazione in quanto eseguiti per soggetti Privati, oppure è attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto sopra previsto, purché oggettivamente ed in modo comprovabile si tratti di lavori riconducibili alla Classificazione richiesta.

Il concorrente, al fine di documentare il requisito richiesto dovrà produrre la dichiarazione di cui al modello DGUE allegato al presente disciplinare. I servizi valutabili ai fini del soddisfacimento del requisito sono quelli iniziati e ultimati nel **decennio antecedente** la data di pubblicazione del bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Si precisa che:

- il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- b. i soggetti e i loro collaboratori che firmano il progetto non devono partecipare a più di un raggruppamento né partecipare, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo e comunque nessuno degli anzidetti soggetti deve essere amministratore, socio, dipendente consulente con rapporto esclusivo con società di professionisti o società di ingegneria che partecipano alla stessa gara;
- c. i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

7. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

7.1. PER LAVORI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

a) Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al paragrafo 6.2. lettera a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché del GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Requisiti di capacità tecnica-professionale

Il requisito relativo all'attestazione di qualificazione di cui al paragrafo 6.2. lettera b) deve essere posseduto come segue:

- le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (art. 30, co. 2, Allegato II.12).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.2. PER LA PROGETTAZIONE

Tutti i soggetti indicati per lo svolgimento dei servizi di progettazione dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5.

I soggetti di cui all'art. 66 comma 1 lettera f) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato art. 66 comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'**Allegato II.12, parte V**, di cui al paragrafo 6.3.2. lettera a), devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al paragrafo 6.3.2. lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascuna impresa del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna impresa dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.3.2 lettera c) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 6.3.3. lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla rete/GEIE nel complesso.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al paragrafo 6.3.4. lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

8.1. PER LAVORI

a) Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al paragrafo di cui al paragrafo 6.2. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito relativo all'attestazione di qualificazione di cui al paragrafo 6.2. lettera b) deve essere posseduto come segue:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti proprio e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nelle disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

9. INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ' DI INGEGNERIA

9.1. PER LA PROGETTAZIONE

Tutti i soggetti indicati per lo svolgimento dei servizi di progettazione dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nella parte V dell'Allegato II.12 di cui al paragrafo 6.2. lettera a) devono essere posseduti:



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al paragrafo 6.3.2. lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo 6.3.2 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66, comma 1, lettera g), ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi **di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.**

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Qualora l'avvalimento **riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (cd. avvalimento professionale)**, il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **5 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 10 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, dell'Allegato II.3 al D.lgs. 36/2023, la quota di cui al comma 4 del citato articolo, è ridotta al fine di garantire una adeguata efficienza, economicità e qualità del servizio nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche in funzione della tipologia dell'appalto e, in particolare, in considerazione del tasso di occupazione femminile che, nel settore delle costruzioni, sulla base del Decreto 30 dicembre 2024, n. 3217, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze, ha rilevato ed individuato tra i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore ad almeno il 25% sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in relazione alla media annua 2023, proprio il settore delle costruzioni civili, con un tasso di occupazione femminile pari al 9% a fronte del 91% del tasso di occupati uomini, con un tasso di disparità pari all'81,9%.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari all'**un per cento (1%) dell'importo dei soli lavori** e precisamente di importo pari ad € **6.827,00**, in applicazione del combinato disposto degli artt. 106, commi 1 e 11, e 53, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

La garanzia è costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto **IT03B0825804401006000003864**.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180** giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del citato Decreto.

14. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree interessate dal presente intervento (aree interne delle residenze, aree esterne, locali tecnici, ecc.) è **obbligatorio**.

Il sopralluogo si rende indispensabile per:

- o la particolare eterogeneità e complessità dello stato di fatto dei 20 blocchi residenziali, alcuni dotati di locali tecnici e altri sprovvisti e che necessitano di armadi rack outdoor);
- o l'esigenza di verificare puntualmente i percorsi delle nuove infrastrutture esterne (come ad esempio le tubazioni in acciaio zincato TAZ per il cablaggio in rame);
- o la necessità di ispezionare il reale grado di pervietà dei cavidotti interrati esistenti e dei pozzetti per la stesura della dorsale in fibra ottica monomodale;
- o la fondamentale valutazione degli spazi e delle condizioni ambientali per l'installazione degli apparati attivi (switch, access point, UPS) e passivi al fine di consentire ai concorrenti la formulazione di un'offerta tecnica ed economica pienamente consapevole, congrua e calibrata sulle reali condizioni dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Per concordare la data e l'ora del sopralluogo, è necessario trasmettere istanza di sopralluogo all'indirizzo di posta elettronica nicola.folino@unical.it con oggetto "**Richiesta sopralluogo per gara Appalto integrato lavori realizzazione di infrastruttura wi-fi residenze Maisonettes Unical**" indicando i seguenti dati:

- nominativo dell'operatore economico concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona indicata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta al fine di effettuare il sopralluogo dovrà pervenire almeno **3 giorni** prima della scadenza del termine per la richiesta di chiarimenti.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno **1 giorno** di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.524-22.12.2025>.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Nello specifico, come dichiarato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 09/06/2025 n. 6, l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 222 del Codice dei contratti pubblici, va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità Nazionale Anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato a Sistema a pena di **irricevibilità** della stessa.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **14 MB** per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **14 MB** per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

16.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'**OFFERTA**, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'**OFFERTA** la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'**OFFERTA**.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione con oggetto "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica.

Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicato nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo 16 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 12 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella **Busta amministrativa**, la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (**allegato n. 1**);
- 2) Response.xml del DGUE, elaborato utilizzando il Request.xml (**allegato n. 2**);
- 3) **eventuale** dichiarazione integrativa al DGUE per la progettazione (**allegato n. 3**)
- 4) patto d'integrità (**allegato n. 4**);
- 5) ricevuta di avvenuto pagamento contributo all'ANAC;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) documentazione attestante il pagamento del bollo;
- 8) attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al paragrafo 14 del presente disciplinare;
- 9) **eventuale** procura;
- 10) **eventuale** documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 18.4;
- 11) **eventuale** documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 18.5;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- 12) **eventuale**: per gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

N.B.: Qualora la progettazione sia eseguita mediante professionisti appartenenti alla struttura tecnica del concorrente, le informazioni relative al gruppo di lavoro sono rese nella domanda di partecipazione (allegato n. 1). Qualora, invece, la progettazione sia affidata a progettista indicato ovvero un raggruppamento o altra forma prevista dalla normativa di settore, dovrà essere prodotta la "dichiarazione integrativa al DGUE per la progettazione (allegato n. 3), debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti tenuti.

18.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**allegato n. 1**.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 132/2025, nella domanda il progettista indicato è tenuto a dichiarare se il professionista incaricato per l'espletamento della prestazione di redazione del progetto esecutivo:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 16:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Il progettista, in forma singola o associata, **prescelto dall'operatore economico e solo INDICATO alla stazione appaltante**, pur non essendo un concorrente, è tenuto a presentare la "Dichiarazione integrativa al DGUE per la progettazione" (**allegato n. 3**) con le relative dichiarazioni e a dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare (requisiti generali e speciali): a tale fine, dovrà produrre un distinto DGUE, compilando i soli campi di relativa pertinenza.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

18.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

18.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, con le seguenti modalità:

- 1) accedere al servizio "eDGUE" disponibile sul portale www.acquistinretepa.it;
- 2) selezionare la compilazione come operatore economico;
- 3) eseguire l'upload del file in allegato alla presente "Request.xml" (**allegato n. 2**);
- 4) inserire i dati richiesti;
- 5) generare il file "Response.xml" nonché il DGUE in formato .pdf.

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma XAdES, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 18.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - o **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - o **nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

In maniera analoga il DGUE deve essere presentato dai progettisti associati e/o indicati alla stazione appaltante. Gli stessi sono tenuti a compilare la Parte II, Sezioni A-B, la Parte III, Sezioni A-B-C-D, la Parte IV, Sezioni A-B-C e la Parte VI del DGUE.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti tenendo conto anche di quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3.2 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al paragrafo 6.3.3 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3.4 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

18.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

18.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning specificandone i motivi e impegnandosi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- Il provvedimento di ammissione al concordato con indicazione della data e dell'organo che lo ha emesso;
- Il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare con indicazione della data e dell'organo che lo ha emesso;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- data, organo e tipologia di provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario);

d) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) dichiarazione riferita alla forma di partecipazione:

e.1) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

e.2) di partecipare in più di una forma, *(indicando quali)* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

e.3) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *(indicando il nominativo)*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

f) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

19. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica esclusivamente a Sistema, nella **Busta tecnica** a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 16 e deve contenere, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica;
- b) dichiarazione di offerta tabellare (**allegato n. 6**);
- c) **eventuale:** in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento premiale;
- d) **eventuale:** copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza.

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) la **"Relazione tecnica"** contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel successivo paragrafo 21.1, gli elementi richiesti nello stesso. Tale relazione dovrà essere preferibilmente di una lunghezza non superiore alle 70 pagine (in formato A4) – allegati esclusi – e dovrà contenere tutti gli elementi oggetto di valutazione indicati nel richiamato paragrafo 21.1;
- b) nel solo caso di ricorso all'avvalimento premiale, il **relativo contratto**, conforme ai contenuti illustrati nel paragrafo di riferimento del presente disciplinare;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- c) qualora ricorrano motivi di segretezza dell'offerta (opportunamente dichiarati nell'**allegato n. 1**), **copia aggiuntiva** della documentazione costituente l'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. In tal caso, l'operatore economico allega, altresì, una **dichiarazione** firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite negli atti di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

20. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella **Busta economica**, la documentazione di seguito indicata:

- a) Offerta economica (*generata dal Sistema*);
- b) Dichiarazione di impegno clausola sociale (paragrafo 12 del presente disciplinare);
- c) Dichiarazione con cui l'operatore economico si impegna ad applicare il CCNL indicato al paragrafo 3.

o, in alternativa

nel caso in cui il CCNL applicato dall'operatore economico sia diverso da quello richiesto al citato paragrafo 3:

- o dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria.

- d) ***facoltativo***: giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

L'offerta economica è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **l'importo offerto per l'esecuzione dei lavori** (espresso in euro), al netto di IVA nonché dei **costi della sicurezza dovuti a rischi di interferenza (€ 5.735,78)**;
- b) in applicazione di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la stima dei propri **costi della manodopera** (espressi in euro) **relativi alla sola quota lavori**. Nel caso di costi della manodopera differenti da quelli stimati dalla stazione appaltante (**€ 79.676,11**), l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni di tale discrepanza, derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. **La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificazioni non costituisce causa di esclusione**;
- c) **l'importo offerto per l'esecuzione dei servizi tecnici relativi alla redazione del progetto esecutivo** (espresso in euro).
Si precisa che, l'importo (**euro 12.820,29**), determinato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I.13 al D.lgs. 36/2023, in conformità a quanto normato dall'art. 41, comma 15-bis, del D.lgs. 36/2023:
 - o per il 65%, l'elemento relativo al prezzo, assume la forma di prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 5, del predetto Decreto, e, pertanto, **non è soggetto a ribasso**;
 - o il restante 35% **può essere assoggettato a ribasso** in sede di presentazione delle offerte.
- d) **l'importo complessivo offerto**, risultante dalla sommatoria di cui ai precedenti punti a), b) e c), incrementato dei costi della sicurezza, **relativi alla sola quota lavori**, pari a **5.735,78 euro**;
- e) in applicazione di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., gli **oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**, relativi alla sola quota dei lavori.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

L'offerta economica generata dal Sistema dovrà inoltre essere corredata, **a pena di esclusione**, delle seguenti dichiarazioni:

- f) impegno di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare in relazione alla clausola sociale per le pari opportunità generazionali e di genere;
- g) dichiarazione con cui l'operatore economico si impegna ad applicare il CCNL indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura per tutta la durata del contratto.

Nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, l'operatore economico dovrà rendere apposita dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione del servizio, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese preferibilmente utilizzando l'**allegato n. 5** al presente disciplinare. Si precisa che la mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutte le non costituisce causa di esclusione.

Il concorrente ha inoltre la facoltà di allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

21.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "TIPO" TO vengono indicati i "Punteggi tabellari ON/OFF", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna "TIPO" TS vengono indicati i "Punteggi tabellari a Soglie", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti in base allo scaglione in cui ricade l'offerta dell'operatore, dichiarato e dimostrato tecnicamente.

Tabella dei criteri

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	TIPO	PUNTI MAX
1	APPARATI ATTIVI E LICENZE		33



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

1.1	Switch Periferici (Edge): Fornitura di switch con 8 porte multi-gigabit (1/2.5/5 Gbps) e supporto PoE++ (90W) su <i>tutte</i> le porte (laddove il minimo richiesto è di sole 4 porte multi-gigabit).	TO	8
1.2	Affidabilità Switch: Fornitura di un doppio alimentatore ridondante (hot-swappable) sia per gli Switch Edge che per gli Switch Core.	TO	3
1.3	Licenze Access Point: Estensione della licenza di gestione/analisi per gli AP a 60 mesi (anziché i 36 mesi base).	TS	10
1.4	Kit di Scorta Tecnica Immediata ("Cold Spare"): Fornitura, in aggiunta agli apparati installati, di uno stock di sicurezza "a scaffale" così composto: • 5% del totale degli Access Point • 10% del totale degli switch di accesso.	TO	12
2	INFRASTRUTTURA FISICA, SICUREZZA E MATERIALI		18
2.1	Euroclasse Cavi CPR: Fornitura di tutti i cavi in Rame e Fibra Ottica con Euroclasse di reazione al fuoco B2ca-s1a,d0,a1 (superiore alla classe minima Cca richiesta).	TO	10
2.2	Garanzia UPS: Estensione della garanzia totale (Elettronica + Batterie Li-Ion) a 96 mesi con formula on-site.	TO	8
3	SERVIZI DI ASSISTENZA E TEMPI DI INTERVENTO		10
3.1	Livelli di Servizio (SLA): Tempi di intervento on-site garantiti per guasti HW/SW bloccanti ridotti rispetto al Next Business Day.	TS	10



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

4	PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE		19
4.1	Procedure strumentali per il Site Survey pre/post installazione: Utilizzo di software di ultima generazione (es. Ekahau) per ispezioni radio e coperture predittive, con fornitura di mappe di copertura ad altissima precisione e integrazione BIM. • Active/Passive Site Survey on-site (es. "AP-on-a-stick") con mappe di calore 2D reali (soglia 1). • Survey on-site avanzata 3D (es. tramite Ekahau) con analisi spettro per Wi-Fi 6E e predisposizione dell'esportazione verso il modello BIM (soglia 2).	TS	12
4.2	Modellazione BIM dell'Infrastruttura: Sviluppo del progetto esecutivo mediante BIM per canalizzazioni, rack e cablaggio, per la prevenzione delle interferenze fisiche e la consegna di un as-built tridimensionale.	TO	5
4.3	Progettista qualificato: Presenza documentata nel team di progettazione di almeno un ingegnere/tecnico in possesso di certificazione rilasciata dal vendor degli apparati in corso di validità.	TO	2

21.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (P_T), per un massimo di **80 punti**, è calcolato quale somma dei punteggi parziali ottenuti nelle singole macro-categorie di valutazione previste dalla Tabella dei Criteri:

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$$

Al fine di garantire la massima trasparenza, oggettività e celerità nelle operazioni di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, i criteri sono suddivisi per natura di attribuzione: **Tabellari di tipo ON/OFF, Tabellari a Soglie**.

L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo le seguenti metodologie:

Metodo di calcolo per i Criteri Tabellari "ON/OFF"

(Riferito ai Sub-criteri: 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 4.2, 4.3)



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

I punteggi per questi sub-criteri sono attribuiti con logica binaria ("Tutto o Niente"). La valutazione consisterà nel mero accertamento documentale della presenza e validità dell'elemento migliorativo offerto, senza alcun apprezzamento discrezionale da parte della Commissione.

L'operatore economico, per ottenere il punteggio, dovrà selezionare la specifica voce di offerta ("SI OFFRO") tramite l'apposito menu a tendina predisposto nel modulo "Allegato 6 - Dichiarazione di Offerta Tabellare", compilando altresì il campo relativo al riferimento documentale, e allegare obbligatoriamente la documentazione tecnica comprovante (es. datasheet del produttore, certificazioni, dichiarazioni di impegno vincolanti).

- **Punteggio Pieno (100% dei punti previsti per il sub-criterio):** Attribuito se l'operatore offre espressamente l'elemento migliorativo richiesto e ne comprova la conformità tecnica.
- **Zero Punti (0 Punti):** Attribuito se l'operatore seleziona la voce "NO NON OFFRO", se omette di dichiarare l'offerta migliorativa, se la documentazione a corredo risulta assente, inidonea o non comprovante il requisito, limitandosi in tal caso a soddisfare il requisito minimo di Capitolato.
- *Non sono ammesse valutazioni o punteggi intermedi.*

Metodo di calcolo per i Criteri Tabellari a Soglie

(Riferito ai Sub-criteri: 1.3, 3.1, 4.1)

Per questi sub-criteri, il punteggio è fisso e predeterminato in base allo scaglione (soglia) in cui ricade l'offerta dell'operatore economico. L'attribuzione avverrà in base a quanto espressamente dichiarato e dimostrato tecnicamente dal concorrente. Anche per i criteri a soglie, la manifestazione di volontà dell'operatore dovrà essere formalizzata selezionando lo scaglione temporale o prestazionale offerto tramite il menu a tendina nel medesimo modulo "Allegato 6 - Dichiarazione di Offerta Tabellare", con i relativi riferimenti documentali probatori.

- **Sub-criterio 1.3 (Licenze Access Point – Max 10 punti):**
Il punteggio viene attribuito in base all'estensione temporale offerta per le licenze di gestione/analisi degli AP (rispetto al requisito minimo di base pari a 36 mesi). L'attribuzione avverrà per scaglioni rigidi e predefiniti; pertanto, in caso di offerta di valori intermedi non si darà luogo ad alcuna proporzione o punteggio intermedio:
 - Estensione pari o superiore a 60 mesi: 10 punti
 - Estensione compresa tra 48 e 59 mesi: 5 punti
 - Estensione inferiore a 48 mesi (incluso il mero rispetto del requisito base di 36 mesi): 0 punti.
- **Sub-criterio 3.1 (Livelli di Servizio SLA per guasti bloccanti – Max 10 punti):**
Il punteggio viene attribuito in base al tempo di intervento *on-site* garantito e formalmente sottoscritto dall'operatore economico in caso di guasto hardware/software bloccante:
 - Intervento in loco garantito entro le 4 ore lavorative dalla chiamata: 10 punti
 - Intervento in loco garantito entro le 8 ore lavorative dalla chiamata: 5 punti
 - Intervento garantito Next Business Day (NBD) (Requisito base di Capitolato): 0 punti.
- **Sub-criterio 4.1 (Procedure strumentali per il Site Survey pre/post installazione – Max 12 punti)**
Il punteggio viene attribuito in base al livello di dettaglio e implementazione delle survey effettuate:
 - Survey on-site avanzata 3D (es. tramite Ekahau) con analisi spettro per Wi-Fi 6E e predisposizione dell'esportazione verso il modello BIM: 12 punti;
 - Active/Passive Site Survey on-site (es. "AP-on-a-stick") con mappe di calore 2D reali: 8 punti;
 - Site Survey predittiva e post-installazione (Requisito base di Capitolato): 0 Punti.

Riparametrazione complessiva dell'Offerta tecnica

Qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo complessivo previsto per l'offerta tecnica (80 punti), la stazione appaltante procederà alla riparametrazione lineare dei punteggi totali tecnici conseguiti, applicando la seguente formula:

$$P_{T-Finale} = 80 \times \left(\frac{P_T}{P_{Tmax}} \right)$$

Dove:

- $P_{T-Finale}$ = Punteggio Tecnico Finale riparametrato attribuito al concorrente
- P_T = Punteggio Tecnico grezzo ottenuto dal concorrente

- P_{Tmax} = Il punteggio Tecnico grezzo più alto conseguito tra tutte le offerte ammesse.

21.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per l'assegnazione dei 20 punti economici (P_e) si applicherà la formula proporzionale inversa sui prezzi.

Sia P_i il prezzo offerto del concorrente in esame e P_{min} il prezzo minimo offerto.

$$P_{e_i} = 20 \times \left(\frac{P_{min}}{P_i} \right)$$

21.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminato il calcolo per ogni concorrente i-esimo del punteggio tecnico (P_{t-i}) e del punteggio economico (P_{e-i}) procede al calcolo del punteggio complessivo pari a $P_{Tot-i} = P_{t-i} + P_{e-i}$.

Il punteggio attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

23. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data di espletamento della prima seduta di gara sarà preventivamente comunicata tramite i canali della procedura a Sistema nonché tramite apposito avviso pubblicati sul Portale dell'Amministrazione Trasparente (PAT) di Ateneo.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati.

24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Ad esito delle verifiche di cui sopra, il R.U.P., provvede, su impulso della Commissione giudicatrice, a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 17, se necessario;
- b) adottare gli eventuali provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. Sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche presentate ed all'esame e valutazione delle stesse e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti paragrafi 21.1 e 21.2. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 21.3 e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di **5 giorni**. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite il Sistema secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite il Sistema secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi indicati al paragrafo 21 del presente disciplinare.

La presente disposizione si applica esclusivamente nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre).

Verrà sottoposta a verifica l'offerta che contiene costi della manodopera differenti rispetto a quelli previsti dal paragrafo 3.

Il R.U.P. procede, altresì, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 al Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P. avvalendosi, ove ritenuto, della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente ha la facoltà di allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il R.U.P. richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il R.U.P. esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il contratto verrà stipulato entro 30 giorni dalla aggiudicazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.lgs. 36/2023, nell'ambito dell'affidamento in oggetto non trova applicazione il termine dilatorio di cui dall'art. 18, comma 3, primo periodo del predetto Decreto, in applicazione di quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 3, secondo periodo, lett. d).

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 53, comma 4, e 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma di scrittura privata con modalità elettronica secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il Sistema, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti" ed è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della legge n. 241/1990. L'accesso è consentito attraverso l'accesso all'apposita sezione denominata "Accesso agli atti", con le modalità sopra indicate.

L'accesso è consentito attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti".

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti

che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catanzaro.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

1. titolare del trattamento è l'Università della Calabria, via Pietro Bucci, 87036 Rende (CS), amministrazione@pec.unical.it;
2. il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) – è l'Avv. Sergio Niger, via Pietro Bucci, Cubo 7/11, 87036 Rende (CS), email rpd@unical.it e PEC rpd@pec.unical.it;
3. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
4. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
5. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
6. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Università della Calabria implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs. 36/2023 e della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
7. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di affidamento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
8. contro il trattamento dei dati personali è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679;
9. ulteriori indicazioni sono disponibili alla seguente url: <https://www.unical.it/privacy/>.

Il Direttore Generale
Dott. Candeloro Bellantoni

SL/